



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 1929

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo

temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA la domanda in data 29 maggio 2012, successivamente integrata, con la quale la soc. Project Automation S.p.A., con sede in Viale Elvezia, 42 - Monza (MI), ha chiesto l'approvazione di un documentatore di infrazioni al semaforo denominato "PARVC";

VISTO il voto n. 77/12, reso nell'adunanza del 29 novembre 2012, pervenuto a questa Direzione il 12 marzo 2012, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni; che si demanda alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ogni prescrizione tecnica sulla registrazione dei tempi di giallo da riportare eventualmente sul fotogramma; che la funzione di lettura targhe OCR, non necessaria in un documentatore fotografico di infrazioni, debba essere considerata opzionale ma non costitutiva del procedimento di approvazione; che l'utilizzo del dispositivo nelle condizioni di rilevazione delle infrazioni riguardanti la linea di arresto ex art. 146 del Codice della strada debba essere accuratamente valutata dall'ente proprietario della strada;

CONSIDERATO che per la procedura di approvazione di detti dispositivi la misurazione del tempo di giallo non è richiesta, non è funzionale al rilevamento delle infrazioni rispetto al semaforo indicante luce rossa, e tantomeno è previsto che tale informazione sia riportata sui fotogrammi, la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prescrive che la documentazione tecnica e il manuale Utente riportino in maniera chiara che il tempo di giallo eventualmente sovrainposto sulle immagini della infrazione sia quello effettivamente programmato sul regolatore e configurato al momento dell'impostazione del ciclo semaforico;

VISTA la nota in data 21 marzo 2013, con la quale la soc. Project Automation S.p.A. ha trasmesso una nuova copia della documentazione tecnica e del Manuale Utente che riporta quanto prescritto;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "PARVC", prodotto dalla soc. Project Automation S.p.A., con sede in Viale Elvezia, 42 - Monza (MI).

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art. 146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale utente nella versione aggiornata.

La funzione di lettura targhe OCR è considerata opzionale e non costitutiva del procedimento di approvazione.

Art.2. Il dispositivo "PARVC", può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.4 Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale utente nella versione aggiornata e utilizzate secondo quanto riportato nel manuale stesso.

Art.5. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

3.4.2013

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)